

AGENZIA: TORINO GERENZA POLIZZA n.: 2018/03/2318666 app. 61 DELLA QUALE FORMA PARTE
INTEGRANTE

Con effetto dalla data di emissione del presente documento contrattuale, le seguenti condizioni
derogano/integrano le condizioni del contratto n 2018/03/2318666 e prevalgono in caso di discordanza.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

1. DEFINIZIONI

MASSIMALE PER ANNO: la somma massima che Reale Mutua si obbliga a riconoscere a titolo di risarcimento del danno per tutti i sinistri o serie di sinistri denunciati in ciascun anno assicurativo

MASSIMALE PER SERIE DI SINISTRI: la somma massima che Reale Mutua si obbliga a riconoscere a titolo di risarcimento del danno in seguito al verificarsi di una serie di sinistri, denunciati in ciascun anno assicurativo.

MASSIMALE PER SINISTRO: la somma massima che Reale Mutua si obbliga a riconoscere a titolo di risarcimento del danno in seguito al verificarsi di un sinistro.

SERIE DI SINISTRI: più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato o a Reale Mutua o alla struttura in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili:

- allo stesso atto, errore od omissione,
- a più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa

che rappresentano altrettanti sinistri quanti sono gli eventi (nel primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso). La data del primo sinistro sarà considerata come data valida per tutti i sinistri successivi.

SINISTRO:

- la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione, ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattività di cui all'art 9), nei confronti dell'Assicurato o, nel caso di azione diretta, nei confronti di Reale Mutua, per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività, purché relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto.
- citazione dell'Assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato.
- l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, di rivalsa o surroga previste per legge (compreso il ricevimento dell'invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei Conti, nonché, per la rivalsa civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura in vigenza di polizza nei confronti dell'Assicurato, con la quale è ritenuto responsabile per colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato).

Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono sinistro, ivi inclusa la richiesta della cartella clinica, l'esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia, la querela e l'avviso di garanzia.

2. OGGETTO DELLA COPERTURA

Si precisa che la garanzia è operante anche in caso di esercizio nei confronti dell'Assicurato delle azioni di:



- responsabilità amministrativa da parte del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti;
- rivalsa da parte della struttura privata;
- rivalsa da parte della Società di Assicurazione della struttura pubblica o privata;
- surroga nel diritto di rivalsa, da parte della Società di Assicurazione della struttura pubblica o privata;
- regresso da parte del coobbligato solidale.

3. RESPONSABILITA' SOLIDALE

L'assicurazione vale anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà con altri soggetti, fermo il diritto di regresso di Reale Mutua nei confronti dei responsabili che non siano assicurati con il presente contratto.

4. MASSIMALE

Qualora non siano stabiliti specifici limiti di indennizzo, l'assicurazione è prestata, per ciascun Assicurato, con un massimale:

1. PER DANNI A TERZI E PER PERDITE PECUNIARIE ANCHE IN CASO DI COLPA GRAVE
 - pari a quello indicato sul modulo di polizza, per sinistro, per anno e per serie di sinistri.
2. PER DANNI A PRESTATORI DI LAVORO (Art 22 lett B – Responsabilità civile verso Prestatori di lavori)
 - pari a quello indicato sul modulo di polizza, per sinistro e per anno.

Questa garanzia è da intendersi prestata come autonoma copertura assicurativa.

La massima esposizione di Reale Mutua per ciascun Assicurato, in ogni caso, non potrà superare l'importo di 10.000.000 € per anno e per serie di sinistri, anche qualora siano coinvolte entrambe le garanzie.

5. RECESSO PER SINISTRO

Reale Mutua può recedere dal contratto prima della scadenza solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'Assicurato, per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.

6. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il termine di 15 giorni previsto dall'Art 18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, si intende elevato a 30 giorni.

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

